



COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA Barletta Andria Trani
Settore Manutenzioni

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di elementi di impianti finalizzati alla riqualificazione dell'immobile scolastico, scuola media Baldacchini di via A. Bruni Barletta.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Articolo 1 – Normativa di riferimento

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- le norme ancora in vigore del regolamento di attuazione del Codice dei contratti d.P.R. 207/2010;
- le disposizioni contenute nel codice civile;
- le regole generali del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)

Articolo 2 – Oggetto, durata e modalità di consegna

1. L'affidamento consiste nell'adeguamento impiantistico di elementi finalizzati al riqualificazione dell'immobile comunale, così come si evince dal computo quantità delle apparecchiature da fornire e porre in opera. A titolo esemplificativo si riportano le attività salienti:
 - Miglioramento energetico dell'immobile consistente nella sostituzione del generatore di calore a basamento con altro a moduli a funzionamento in cascata ed a condensazione;
 - Sostituzione di climatizzatori mono split con altri di più recente fabbricazione in classe energetica non inferiore ad A+;
 - Adeguamento impianto idrico autoclave;
 - Schermatura delle superfici vetrate con idoneo materiale di classe di reazione al fuoco pari a 1;
2. La fornitura, nonché la validità del presente foglio patti e condizioni, decorrerà dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva previa stipula del contratto effettuato attraverso il portale del M.E.P.A. e previa presentazione di dichiarazione dell'aggiudicatario del possesso dei requisiti ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, dichiarati e/o consegnati per l'iscrizione al M.E.P.A..
3. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la fornitura e posa in opera degli elementi descritti nel computo delle quantità, c/o l'immobile comunale al seguente indirizzo:
Comune di Barletta – via A. Bruni

Articolo 3 - Valore della fornitura e corrispettivi

1. Il contratto ha un valore **stimato** complessivo pari a € 110.811,00 compresa la mano d'opera, iva come per legge esclusa.
2. Variazioni: le parti si danno reciprocamente atto che il fabbisogno di cui all'art. 2 e, conseguentemente, l'importo presunto complessivo dell'affidamento in oggetto di cui al presente articolo, sono da intendersi indicativi, in quanto la fornitura oggetto del presente foglio patti e condizioni dovrà avvenire in base alle effettive esigenze dell'Ente. Il fornitore non potrà muovere alcuna eccezione, richiesta di maggiori prezzi o pretendere indennizzi di sorta se la fornitura risultasse di importo maggiore o minore nell'ambito del **20%**.
3. Revisione dei prezzi: non trova applicazione il disposto dell'art. 115 del Codice dei contratti



COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA Barletta Andria Trani
Settore Manutenzioni

4. Eventuali esigenze dell'Ente per fornitura di apparecchiature con caratteristiche diverse da quelle descritte all'art. 2 e nel computo quantità, si farà riferimento all'elenco prezzi della Regione Puglia in vigore e/o listino DEI edito dalla tipografia del Genio Civile.

Articolo 4 - Sicurezza

1. Tutte le operazioni previste dalla presente scheda tecnica e dal successivo contratto dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il fornitore pertanto deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti impiegati per l'esecuzione delle forniture, tutte le norme di cui sopra.
2. Si dà atto che le prestazioni oggetto del presente documento afferiscono a mere forniture e posa in opera che saranno effettuate presso unità immobiliare del committente, quando non saranno presenti attività, al fine di ridurre al minimo i rischi interferenziali, con conseguente non necessità di misure di sicurezza specifiche che rendano compatibili le varie attività e conseguente esclusione dei costi diretti della sicurezza. A tale scopo è stato redatto apposito D.U.V.R.I..
3. Nell'eventualità si rendesse necessario attuare specifiche misure di sicurezza ovvero l'utilizzo di sistemi di protezione sussidiari richiesti specificatamente dal committente o dal r.s.p.p. dell'immobile, nel quadro economico di spesa, nelle somme a disposizione sono state previste delle somme (oneri indiretti della sicurezza) per tale finalità;
4. Per eventuali visite tecniche specialistiche da certificare da parte di tecnico abilitato, ovvero da parte dell'ente preposto al controllo (Asl, VV.F., ecc), sono state previste nel Quadro economico di spesa, nelle somme a disposizione, una somma congrua per tali attività.

Articolo 5- Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il RUP valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 6 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il R.U.P. del contratto è il funzionario tecnico ing. Rosario Palmitessa.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il tecnico opere ed impianti del comune di Barletta per. ind. Giuseppe Sfregola.

Articolo 7 - Attestazione di avvenuto sopralluogo e attestazione di regolare esecuzione

Al fine di una corretta valutazione dell'offerta, è stato predisposto verbale di sopralluogo da redigersi da parte dell'impresa, secondo il modello allegato, firmato dal legale rappresentante e/o dal suo direttore tecnico L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dalle norme vigenti e dal presente foglio patti e condizioni.

Articolo 8 - Obblighi in tema di tracciabilità dei pagamenti

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge n.136/2010 rubricata "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e successive modifiche:



COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA Barletta Andria Trani
Settore Manutenzioni

1. il fornitore in persona del legale rappresentante sopra indicato dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata; le parti danno atto che le transazioni riferibili al presente contratto saranno effettuate con lo strumento del bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati, come da comunicazione da rendersi, da parte del fornitore, ai sensi dell'art.3 co.7 della stessa legge, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. in ragione di quanto sopra, le parti prendono atto che il presente contratto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove il Comune ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa in questione allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati

Articolo 9 – Sicurezza dei lavoratori

Tutte le operazioni previste dal presente contratto dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il fornitore pertanto deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti impiegati per l'esecuzione delle forniture, tutte le norme di cui sopra.

Articolo 10 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto all'art.116 del D.Lgs. 163/06.

Articolo 11 - Penali e risoluzioni del contratto

Si richiama espressamente quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.

Articolo 12 – Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Trani.